



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 51

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 6/DDL del 23 marzo 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Relazione:

Le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 hanno modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione o di manutenzione ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stata rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione Assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento

ordinamentale, in taluni casi anche del tutto innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura";*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali";*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese";*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali".*

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, "nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre".

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale, deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti, strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di istruzione, cultura e sport.

Il testo del disegno di legge si compone di due articoli, accompagnati singolarmente da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con due disposizioni finali.

In sintesi, l'articolo 1 modifica una disposizione della legge regionale 8/1998 concernente l'attuazione del diritto allo studio universitario. Con la modifica proposta si individuano le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario quali "uffici regionali competenti" a ricevere, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", il rapporto delle violazioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Tali Aziende, oltre alla gestione degli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di ottenere i benefici di legge connessi al diritto allo studio universitario, svolgeranno anche le

funzioni inerenti l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative Saranno quindi competenti alla ricezione del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1989 e all'adozione dei relativi provvedimenti di "ordinanza- ingiunzione" secondo la procedura descritta dall'articolo 18 della sopra citata legge.

Con l'articolo 2 si propone la proroga, sino al 31 dicembre 2021, dell'efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva", con la quale sono state ampliate le tipologie di spese ammissibili a finanziamento per i soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento che, a causa dell'emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste. . L'intervento è volto ad estendere i benefici previsti dalla legge regionale n. 17/2020 agli operatori dei settori della cultura e dell'attività motoria e sportiva, duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, per l'anno 2021.

Chiudono il testo normativo due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Art. 1 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3.”.

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Formazione e Istruzione)

Relazione.

Gli ESU – Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito “Aziende”, attraverso la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (“Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario”), garantiscono e promuovono il diritto allo studio universitario, nell'ambito delle competenze ad esso affidate dalla Regione del Veneto. Forniscono assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l'erogazione di benefici e servizi, favorendo altresì l'accesso e la frequenza agli studi universitari ed il successo nel percorso formativo scelto.

Il legislatore nazionale, negli ultimi anni, ha ritenuto necessario rafforzare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di fruire dei benefici a tutela del diritto allo studio universitario, oltre ad inasprire le sanzioni amministrative previste in presenza di dichiarazioni non veritiere. Ciò emerge palesemente dal combinato disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.

Alla luce della richiamata normativa, risulta opportuno assicurare l'efficace e tempestiva istruttoria del procedimento sanzionatorio, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” al fine di garantire, dopo una prima fase di accertamento e di contestazione della violazione riscontrata spettante alle Università e alle Aziende, nei limiti delle rispettive competenze, un'effettiva risposta sanzionatoria in presenza di dichiarazioni sostitutive mendaci presentate al fine di conseguire indebitamente le prestazioni previste a tutela del diritto allo studio universitario.

Al fine di assicurare tali obiettivi e di garantire una maggior semplificazione dell'azione amministrativa, risulta opportuno accentrare le funzioni previste nell'ambito del procedimento sanzionatorio e attribuite dal legislatore all'autorità

competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge n. 689/81 nelle Aziende presenti sul territorio della Regione del Veneto.

Si evidenzia, altresì, che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 689/1981 prevede che “nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente”. Tutto ciò premesso, con l'aggiunta del comma 4bis all'articolo 5 della citata legge regionale n. 8/1998, rubricato “Azienda regionale per il diritto allo studio universitario”, le suddette Aziende sono individuate quali uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 689/81 e s.m.i.

Pertanto le Aziende, oltre alla gestione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale n. 8/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della medesima legge regionale, svolgeranno anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative ai predetti interventi in materia di diritto allo studio universitario, essendo competenti alla ricezione del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1989 e all'adozione del provvedimento di “ordinanza-ingiunzione” secondo la procedura descritta dall'articolo 18 della medesima legge.

Riferimenti normativi.

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario”.

Art. 3 - Tipologia degli interventi.

1. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:

- a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
- b) servizio di consulenza psicologica;
- c) erogazione di borse di studio;
- d) sussidi straordinari;
- e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;
- f) istituzione e gestione di strutture abitative;
- g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
- h) interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap;
- i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
- l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
- m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
- n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
- o) servizio sanitario;
- p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

4. Le Aziende di cui all'articolo 5 possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai

propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della legge n. 390/1991.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti dalle Aziende di cui all'articolo

5. La gestione degli interventi previsti alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

Art. 5 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

1. Gli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle

cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 2 - Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".

1. L'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Beni Attività Culturali e Sport)

Relazione.

Si propone la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva", in quanto, perdurando verosimilmente la pandemia e il suo impatto anche per buona parte del 2021, si ritiene che debbano essere applicate anche nel 2021 le misure di sostegno già previste dalla legge regionale 17/2020 per il 2020 in favore degli operatori dei settori sopra citati, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID - 19 e dalle conseguenti misure statali e regionali di contenimento.

In particolare, la legge regionale n. 17/2020 ha previsto di sostenere i soggetti giuridici non operanti in regime di impresa, che hanno presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui alle leggi regionali del settore cultura e del settore attività motoria e sportiva, che, a causa dell'emergenza sanitaria, non siano stati realizzati in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste. Ciò al fine di consentire a tali soggetti di mantenere l'operatività anche per il futuro. Il sostegno in argomento si sostanzia nell'ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati.

Riferimenti normativi.

Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario."	5
Art. 2 - Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva"	8
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	8
Art. 4 - Entrata in vigore.....	8